




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UNIONE EUROPEA

BANDO
FONDO DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO
AI SENSI DELLA LEGGE 1068/64

1. PREMESSA

Il presente Bando disciplina la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo Unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere alle imprese, ai sensi degli artt. 14,19, 30, 31, 41 e 48 del Decreto Legislativo 31.3.98, n. 112", per il finanziamento del "Fondo di garanzia per l'artigianato" istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

Gli aiuti saranno concessi in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

2. FINALITÀ DEGLI INTERVENTI E NATURA DELLA GARANZIA

Possono essere ammessi a beneficio della copertura del Fondo di garanzia le operazioni riguardanti:

- i finanziamenti a breve medio e lungo termine posti in essere dalle Banche e dagli altri Intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane e delle "microimprese" come disciplinate dal Decreto del MAP del 18.04.2005 di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" (GUCE L. 124 del 20.05.2003), per come recepita dal Regolamento (CE) n. 364/2004;
- gli interventi di garanzia effettuati da Confidi di garanzia nell'interesse di imprese artigiane e microimprese socie, quest'ultime così come definite dal suddetto Decreto del MAP del 18.04.2005;
- gli interventi effettuati da Confidi di garanzia di secondo grado nell'interesse dei Confidi propri associati, che hanno garantito imprese artigiane e microimprese socie, quest'ultime così come definite dal medesimo Decreto MAP del 18.04.2005.

Per la gestione del Fondo di garanzia, il soggetto gestore dovrà attenersi a tutte le indicazioni previste dalla Norma 9 del Regolamento (CE) 448/2004, e successive modificazioni e integrazioni.

La garanzia del Fondo è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta nel senso che si riferisce ad una singola esposizione ed è prestata in relazione a finanziamenti concessi ad imprese economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalità indicate nelle schede allegate riguardanti le operazioni ammissibili agli interventi del Fondo.

Il competente Comitato Tecnico Regionale istituito presso il soggetto gestore ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche, definisce annualmente il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo, articolato per forma di garanzia e per tipologia di operazioni agevolabili e ne monitora costantemente l'andamento con riferimento ai livelli di utilizzo e di rischio espresso da ciascun fruitore della garanzia, al fine di eventuali correttivi nell'impiego delle relative disponibilità finanziarie.

Le imprese beneficiarie devono, entro la data di firma dell'atto di stipula con le Banche/intermediari finanziari:

- avere sede operativa nel territorio regionale;
- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese per i settori ammessi a finanziamento;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- non svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato di Istituzione della Comunità Economica Europea;
- essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale.

Dette circostanze saranno autocertificate dall'impresa richiedente nella domanda di ammissione alla garanzia.

La garanzia del Fondo :

- non è cumulabile, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/2006, con aiuti statali se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea;
- dovrà riguardare interventi relativi ad investimenti di carattere pluriennale e non a spese di gestione corrente.

3. SETTORI ESCLUSI

Sono escluse dagli interventi del Fondo le imprese appartenenti ai settori di cui all'appendice n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2007.

In particolare non sono ammessi aiuti:

- I. a imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- II. a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
- III. a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- IV. ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- V. condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- VI. ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/2002;
- VII. a imprese del settore turistico.

4. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata al soggetto gestore dalle Banche e dagli Intermediari, dai Confidi e dai Confidi di secondo grado compilata su apposita modulistica disponibile presso il soggetto gestore.

Nel caso di cogaranzia, la richiesta può essere presentata anche dalle Banche e dalle Società di leasing.

Il termine per la presentazione è fissato:

- *per la garanzia diretta*, in due mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire; le richieste possono essere presentate anche prima della predetta delibera che, in tal caso, dovrà essere adottata entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione della garanzia e documentata al soggetto gestore dal soggetto finanziatore entro il mese successivo;
- *per la cogaranzia*, in due mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire; le richieste possono essere presentate anche prima della predetta delibera che, in tal caso, dovrà essere adottata entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione della cogaranzia e documentata al soggetto gestore dal soggetto finanziatore, tramite il Confidi, entro il mese successivo;
- *per la controgaranzia*, entro quattro mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi e del Confidi di secondo grado.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta il soggetto gestore comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l'ammissione alla garanzia di cui al successivo paragrafo 5.

5. AMMISSIONE ALLA GARANZIA

L'ammissione alla garanzia non può essere deliberata se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del soggetto gestore.

Decorso il suddetto termine senza che l'impresa abbia provveduto a produrre tutte le integrazioni richieste, la domanda di ammissione alla garanzia viene rigettata definitivamente.

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato Tecnico Regionale nei limiti delle disponibilità complessivamente impegnate dall'Amministrazione Regionale, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'esaurimento delle risorse finanziarie, comporterà la non ricevibilità di ulteriori domande, e sarà comunicato alle Banche e al Pubblico tramite Avviso sul sito Internet del soggetto gestore.

Entro 15 giorni dall'ammissione alla garanzia, il soggetto gestore comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione stessa. Nel caso di cogaranzia la comunicazione dell'ammissione verrà trasmessa anche al soggetto finanziatore – ed al responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della garanzia.

Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto gestore comunicherà, sempre con avviso da pubblicare sul proprio sito Internet, la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione agli interventi agevolativi del Fondo.

Le delibere del Comitato Tecnico Regionale impegnano il Fondo per tutte le obbligazioni relative alle garanzie prestate.

Nessuna commissione è richiesta a fronte della garanzia del Fondo.

La garanzia del Fondo non è efficace nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

6. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Garanzia diretta

Le Banche e gli Intermediari possono chiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti.

Alla richiesta di intervento il soggetto finanziatore deve allegare una dichiarazione che attesti l'importo del credito insoluto determinato come indicato nella specifica scheda tecnica e le coordinate bancarie del conto su cui versare la quota della perdita subita di competenza del Fondo.

Cogaranzia

I Confidi possono chiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti allegando una dichiarazione rilasciata dal soggetto finanziatore con l'indicazione sia dell'importo del credito insoluto determinato come indicato nella specifica scheda tecnica, sia delle coordinate bancarie del proprio conto su cui versare la quota di competenza del Fondo.

L'intervento del Fondo, nei limiti della quota di competenza, può essere richiesto anche direttamente dalla Banca/Intermediario indicando l'importo del proprio credito insoluto determinato come specificato nella scheda tecnica di riferimento e le coordinate bancarie del proprio conto sul quale versare l'importo dovuto dal Fondo stesso.

Controgaranzia

I Confidi e i Confidi di secondo grado possono chiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti allegando, con riferimento ad ogni singolo finanziamento:

- per i Confidi:
 - attestazione del soggetto finanziatore della somma dovuta dal Confidi stesso a titolo di garanzia e del relativo avvenuto pagamento;
 - dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta al soggetto finanziatore non beneficia di analogha agevolazione da parte di altri organismi di garanzia di secondo grado;
 - indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma controgarantita dovuta dal Fondo.

Nel caso in cui il Confidi non adempia al pagamento di quanto dovuto, la Banca/Intermediario è autorizzato ad attivare direttamente l'intervento del Fondo, nel limite della quota da questo originariamente garantita al Confidi.

A tal fine, la Banca/Intermediario deve allegare alla domanda di attivazione una dichiarazione attestante:

- l'ammontare della somma garantita richiesta al Confidi in relazione al proprio credito insoluto;
 - il mancato adempimento dell'obbligazione assunta dal Confidi nei termini con lo stesso pattuiti;
 - il proprio impegno a restituire la somma liquidata dal Fondo in caso di intervenuto pagamento da parte del Confidi, e, contestualmente, fornire indicazione delle coordinate bancarie del proprio conto sul quale accreditare l'ammontare della somma controgarantita dovuta dal Fondo;
- per i Confidi di secondo grado:
 - dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante dell'ammontare della somma controgarantita richiesta dal Confidi e allo stesso corrisposta e che tale somma non beneficia di analogo agevolazione da parte di altri organismi di garanzia o di norme regionali, nazionali o comunitarie;
 - indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma controgarantita dovuta dal Fondo

7. DELIBERAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO GARANTITO

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, completa della documentazione sopra indicata, il soggetto gestore dà comunicazione ai soggetti garantiti/richiedenti ed al responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

L'intervento del Fondo é deliberato dal Comitato Tecnico Regionale e della relativa delibera viene data comunicazione al soggetto richiedente l'intervento del Fondo e al soggetto finanziatore; contestualmente, viene effettuata la liquidazione dell'importo dovuto.

Il Fondo, effettuato il pagamento in seguito all'escussione della garanzia, è surrogato nei diritti verso il debitore principale inadempiente ai sensi dell'art. 1949 del Codice Civile.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, ogni azione per il recupero del credito:

- nel caso di garanzia diretta e di cogaranzia, per le Banche e gli Intermediari finanziari garantiti;
- nel caso di controgaranzia, per i Confidi/Confidi di secondo grado, direttamente ovvero tramite le Banche e gli Intermediari finanziari.

Le Banche/Intermediari, i Confidi e i Confidi di secondo grado, entro il 31 marzo di ogni anno, devono relazionare in ordine all'andamento delle azioni di recupero intraprese fino alla chiusura delle stesse, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati al soggetto gestore, per la dovuta rendicontazione al Comitato tecnico regionale.

Le somme che tali soggetti dovessero recuperare a chiusura delle suddette azioni dedotte le eventuali spese legali sostenute, dovranno essere ripartite con il Fondo stesso in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

8. CONTROLLI

Il Comitato Tecnico Regionale si riserva la facoltà di effettuare tramite il soggetto gestore verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi pubblici agli interventi previsti dal presente Schema regolamentare, nonché al rispetto degli obblighi previsti dallo Schema regolamentare stesso.

Il soggetto gestore, inoltre, potrà effettuare per conto della Regione Calabria controlli amministrativi e in loco di primo livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti beneficiari della garanzia dovranno inoltre, se richiesto dal soggetto gestore, attenersi al Regolamento vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali – Reg. (CE) 1159/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. INFORMAZIONI E TRASPARENZA

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono tenuti a rendere edotte le imprese della disciplina, di cui al presente Schema regolamentare, che direttamente le concerne.

E' in ogni caso obbligo dei predetti soggetti consentire alle imprese interessate l'accesso, in qualsiasi momento, al presente schema regolamentare ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90.

GARANZIA DIRETTA
Credito a medio e lungo termine

Soggetti garantiti

Banche.

Oggetto della garanzia

Operazioni di credito a medio/lungo termine agevolate e non per investimenti produttivi

Caratteristiche

Garanzia di natura fideiussoria a copertura parziale dei rischi assunti dalle Banche con la concessione dei finanziamenti a medio e lungo termine ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

Durata

Qualunque sia la maggior durata del finanziamento, la garanzia è riconosciuta per la durata massima di 10 anni.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo è pari al 70% dell'ammontare dell'operazione.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito il Fondo interviene, con la medesima percentuale di garanzia prestata, a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

- capitale residuo dell'operazione al momento della revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento;
- importo delle rate insolute scadute nei diciotto mesi successivi alla data della prima rata rimasta insoluta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data della revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso del finanziamento maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

Qualora la garanzia operi in cogaranzia con altri soggetti, il Fondo interviene per la quota di propria pertinenza.

GARANZIA DIRETTA
Operazioni di locazione finanziaria

Soggetti garantiti

Banche e Società di leasing.

Oggetto della garanzia

Operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare agevolate e non a medio e lungo termine.

Caratteristiche

Garanzia di natura fideiussoria a copertura parziale dei rischi dei finanziamenti derivanti dalla locazione finanziaria di beni mobili e immobili cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna.

Durata

Qualunque sia la maggior durata del contratto di locazione finanziaria, la garanzia è riconosciuta per la durata massima di 10 anni.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo è pari al 50% dell'ammontare dell'operazione.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito il Fondo interviene, con la medesima percentuale di garanzia prestata, a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

- importo dei canoni a scadere al momento della revoca /risoluzione del contratto di locazione finanziaria attualizzati al tasso di riferimento per il credito agevolato a medio/lungo termine vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria;
- importo dei canoni insoluti, scaduti nei diciotto mesi successivi alla data del primo canone rimasto insoluto, maggiorato degli interessi di mora fino alla data della revoca/risoluzione del contratto di locazione finanziaria. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso della locazione finanziaria maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

Qualora la garanzia operi in cogaranzia con altri soggetti, il Fondo interviene per la quota di propria pertinenza.

COGARANZIA

Soggetti garantiti

Banche e Società di leasing

Oggetto della garanzia

Operazioni di credito a medio/lungo termine, per investimenti produttivi, operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare agevolate e non.

Caratteristiche

Garanzia fideiussoria indipendente, che si aggiunge a quella prestata dal Confidi, a copertura parziale dei rischi assunti dalle Banche/Intermediari finanziari con la concessione dei finanziamenti a medio e lungo termine ad eventuale integrazione delle garanzie normalmente acquisite.

Durata

Qualunque sia la maggior durata del finanziamento, la garanzia è riconosciuta per la durata massima di 10 anni.

Copertura della garanzia

L'intervento del Fondo, attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confidi non sia inferiore al 20% del finanziamento concesso dal soggetto finanziatore, è pari ad una quota percentuale che, sommata a quella del Confidi, non superi il 70% del finanziamento stesso.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

Nei limiti dell'importo garantito il Fondo interviene, con la medesima percentuale di garanzia prestata, a copertura dell'insolvenza determinata dai seguenti elementi:

A) Per i finanziamenti:

1. capitale residuo dell'operazione al momento della revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento;
2. importo delle rate insolute, scadute nei diciotto mesi successivi alla data della prima rata insoluta, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca dell'affidamento/risoluzione del contratto di finanziamento. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso del finanziamento maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

B) Per il leasing:

1. importo dei canoni a scadere al momento della revoca/risoluzione del contratto di locazione finanziaria, attualizzati al tasso di riferimento per il credito agevolato a medio/lungo termine vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria;

2. importo dei canoni insoluti scaduti nei diciotto mesi successivi alla data del primo canone insoluto, maggiorato degli interessi di mora fino alla data di revoca/risoluzione del contratto di locazione finanziaria. Tali interessi di mora dovranno essere pari al tasso della locazione finanziaria maggiorati di una percentuale massima pari al 20% di detto tasso.

CONTROGARANZIA
Interventi per massa

Soggetti garantiti

Confidi di garanzia e Confidi di garanzia di secondo grado.

Oggetto della garanzia

Può essere controgarantito il portafoglio rischi riguardante:

- per il Confidi, tutte le garanzie rilasciate dallo stesso in un trimestre a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi ad imprese socie;
- per il Confidi di secondo grado, tutte le controgaranzie dallo stesso prestate in un trimestre a favore dei Confidi con riferimento a finanziamenti a breve, medio e lungo termine ad imprese socie.

A tal fine, i Confidi ed i Confidi di secondo grado devono presentare alla soggetto gestore specifica richiesta di ammissione agli interventi del Fondo utilizzando l'apposito modulo. Nel predetto modulo devono essere riportati i dati finanziari di ogni singola operazione, compresi quelli riferiti alla garanzia/controgaranzia prestata.

Caratteristiche

L'intervento del Fondo è attivabile a condizione che la garanzia prestata dai Confidi e dai Confidi di secondo grado non superi il 70% di ciascuna operazione.

Durata

Qualunque sia la maggior durata del finanziamento, la garanzia è riconosciuta per la durata massima di 10 anni.

Intervento del Fondo e relativa determinazione

L'intervento del Fondo è pari:

- al 70% dell'importo garantito dai Confidi;
- all'80% dell'importo controgarantito dal Confidi di secondo grado.

SETTORI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI

Classificazione delle attività economiche ATECO 2002

(La conversione della classificazione ATECO 2002 con le nuove classi ATECO 2007, in vigore dal 1.01.2008, verrà automaticamente effettuata da parte del Soggetto gestore in raccordo con il relativo adeguamento da parte delle singole Camere di Commercio)

A Agricoltura, caccia e silvicoltura, intera sezione

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi, intera sezione

C Estrazione di minerali, limitatamente alla sottosezione:

CA Estrazione di minerali energetici

D Attività manifatturiere, limitatamente alle sottosezioni:

DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, *fatti salvi i gruppi e le classi seguenti:*

15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

15.5 Industria lattiero-casearia e dei gelati

15.81 Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.84 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 Lavorazione del tè e del caffè

15.87 Produzione di condimenti e spezie

15.88 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89 Produzione di altri prodotti alimentari

15.9 Industria delle bevande

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari, *fatti salvi i seguenti gruppi:*

23.2 Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.3 Trattamento dei combustibili nucleari

DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, *fatti salvi i seguenti gruppi:*

24.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base

24.2 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

24.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali

24.5 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

24.6 Fabbricazione di altri prodotti chimici

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto, *fatti salvi i gruppi, le classi e le categorie seguenti:*

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche

35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.2 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferroviario

35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.4 Fabbricazione di motocicli e biciclette

35.5 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

H Alberghi e ristoranti, *limitatamente ai gruppi e alle categorie seguenti:*

55.1 Alberghi

55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni

55.30.1 Ristorazione con somministrazione

55.30.3 Ristorazione su treni e navi

55.4 Bar

55.5 Mense e fornitura di pasti preparati

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, *limitatamente al gruppo:*

63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica

J Attività finanziarie, *intera sezione*

K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, *limitatamente alle seguenti divisioni:*

70 Attività immobiliari

71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

L Amministrazione Pubblica, *intera sezione*

M Istruzione, *intera sezione*

N Sanità e assistenza sociale, *intera sezione*

O Altri servizi pubblici, sociali e personali, *limitatamente alle divisioni, ai gruppi, alle classi e alle categorie seguenti:*

91 Attività di organizzazioni associative

92.1 Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video

92.2 Attività radiotelevisive

92.3 Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

92.4 Attività delle agenzie di stampa

92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92.61.1 Gestione di stadi

- 92.61.2 Gestione di piscine
- 92.61.3 Gestione di campi da tennis
- 92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
- 92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- 92.62 Altre attività sportive
- 92.7 Attività ricreative
- 93.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
- 93.05 Altri servizi alle famiglie

P Attività svolte da famiglie e convivenze, *intera sezione*

Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali, *intera sezione*